



li, 17 maggio 2019

ORDINANZA N. 9/2019

**DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE DI VETRO O CONFEZIONI DI VETRO E LATTINE DA PARTE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, AUTORIZZATE ANCHE IN FORMA TEMPORANEA, DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI ED IN GENERALE DA TUTTE LE FORME DI COMMERCIO CHE CONSENTONO LA VENDITA IN VETRO E LATTINE.
DIVIETO DELL'USO E DEL DEPOSITO DI BOMBOLE DI GAS, FIAMME LIBERE E STUFE.**

IL SINDACO

VISTA la nota n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017 del Ministero dell'Interno Dip. Pubblica Sicurezza ed alla Circolare n. 39059/12.B1 Area 1 del 21-06-2017 della Prefettura di Cuneo (CN);

VISTO l'art. 54 comma 2 D.Lgs 267/2000;

VISTA la legge n.287/1991;

VISTO il testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/19631 n.773;

CONSIDERATO che la manifestazione richiama un vasto pubblico in particolare di giovani e che il clima festoso creato dalle persone che affollano vie e piazze può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti come le bottiglie di vetro e/o lattine, oltre al fatto che vengono abbandonati dopo l'uso contenitori di bevande in vetro e/o lattine, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, costituendo grave pericolo per i pedoni oltre che arrecare un danno per il decoro cittadino e contrastando inoltre con le più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato;

RITENUTO per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

ORDINA

- 1) Che per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e altresì di igiene del suolo e dell'abitato su tutto il territorio Comunale in occasione della serata della leva del 2001, che si svolgerà venerdì 07 giugno 2019, **a partire dalle ore 20.00 del 07 giugno 2019 e fino a due ore successive al termine**, sia vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche contenute in bicchieri e bottiglie di vetro o confezioni di vetro e lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro e lattine;
- 2) Di somministrare e/o consentire il consumo di bevande in vetro e lattine solo all'interno del locale;
- 3) Di esporre in modo visibile al pubblico il presente divieto;
- 4) Il divieto tassativo dell'uso e del deposito di bombole di gas, fiamme libere e stufe;

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza, salvo non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 significando che in presenza di tre violazioni alla presente ordinanza si procederà a ridurre l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio sanzionato.

DISPONE

Che la predetta ordinanza, sia immediatamente esecutiva e sia trasmessa a:

PREFETTURA DI CUNEO (CN)
QUESTURA DI CUNEO (CN)
COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SOMMARIVA PERNO (CN)

e sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quando ordinato.



IL SINDACO
(LUSSO Michele)